



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20/12/2021 (punto N 7)

Delibera

N 1357

del 20/12/2021

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Autorizzazione ad anticipare la data di immissione al consumo dei vini della denominazione Chianti prodotti nella vendemmia 2021, ad esclusione della tipologia Chianti sottozona Colli Fiorentini (articolo 5.6 del disciplinare di produzione del vino a DOCG Chianti approvato con decreto ministeriale 7 marzo 2014)

Presenti

Eugenio GIANI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

Stefania SACCARDI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il disciplinare di produzione del vino a DOCG Chianti approvato con decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in particolare l'articolo 5, punto 6, del citato disciplinare di produzione in cui si dispone che, qualora si verificassero particolari condizioni climatiche o di mercato, su richiesta documentata del Consorzio di tutela, la Regione Toscana, sentite le organizzazioni professionali di categoria, può autorizzare un anticipo della data di immissione al consumo dei vini della denominazione Chianti, fino ad un massimo di due mesi rispetto alle date stabilite dal disciplinare di produzione medesimo;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio Vino Chianti in data 1 dicembre 2021, volta ad ottenere l'autorizzazione ad anticipare di due mesi la data di immissione al consumo dei vini Chianti, Chianti Superiore e Chianti con riferimento alle sottozone prodotti nella vendemmia 2021, con l'esclusione del vino a DOCG Chianti con riferimento alla sottozona Colli Fiorentini;

Preso atto che il Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione" competente in materia, ha effettuato l'istruttoria dell'istanza sopra richiamata ai sensi dell'articolo 5, punto 6 del vigente disciplinare di produzione della denominazione Chianti, e che gli esiti di detta istruttoria sono riportati in un apposito Verbale, agli atti del Settore medesimo;

Rilevato che la suddetta richiesta è motivata dalle particolari condizioni di mercato che si sono venute a creare a seguito dell'andamento climatico registrato nel corso del 2021 (gelate primaverili seguite da siccità e caldo particolarmente intenso nel periodo estivo), che ha determinato una riduzione delle rese produttive che oscilla tra il 30% e il 40%, a seconda delle zone, con una probabile conseguente forte riduzione delle giacenze, a fronte di un trend delle vendite decisamente in crescita;

Rilevato che, qualora venisse a mancare il prodotto, si verificherebbe un danno diretto ed indiretto di notevole rilevanza per l'economia della denominazione Chianti, in quanto, oltre ai mancati introiti derivanti dalla minore disponibilità di prodotto, si verificherebbero perdite di quote di mercato, con gravissime ripercussioni sull'intera filiera della denominazione, che si manifesterebbero sia nel breve che nel lungo periodo, determinando un grave danno economico al territorio;

Ritenuto inoltre che l'accoglimento della proposta avanzata dal Consorzio possa consentire ai produttori di soddisfare le richieste commerciali che arriveranno, successivamente all'esaurimento del prodotto della vendemmia 2020, evitando così che si verifichino fenomeni distorsivi, garantendo la presenza sul mercato di un quantitativo di prodotto in grado di soddisfare la domanda;

Considerato altresì che, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta dal Consorzio, l'andamento della vendemmia di quest'anno consente di immettere sul mercato vini che rispettano le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche che caratterizzano il vino a DOCG Chianti al momento della immissione al consumo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 del disciplinare di produzione;

Rilevato che il Settore, nel corso dell'istruttoria, ha verificato la legittimità del soggetto proponente, la completezza della documentazione trasmessa a supporto della proposta e la sua rispondenza alla normativa nazionale di riferimento;

Rilevato altresì che, secondo quanto dichiarato dall'Organismo di certificazione del vino a DOCG Chianti (Toscana Certificazione Agroalimentare, le analisi chimico-fisiche ed organolettiche effettuate su 10 campioni di vini Chianti prodotti nella vendemmia 2021 hanno dato esito positivo e quindi la Commissione di degustazione ha espresso un giudizio di idoneità organolettica per tutti i 10 campioni analizzati a conferma che i parametri qualitativi dell'uva vendemmiata nel 2021

consentono di disporre anticipatamente di un prodotto che rispetta le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche previste dal vigente disciplinare di produzione della denominazione Chianti;

Rilevato peraltro che, in ogni caso, come richiamato dalla normativa, all'atto della immissione al consumo i vini di cui sopra devono rispettare i parametri chimico-fisici ed organolettici fissati dall'articolo 6 del disciplinare di produzione;

Preso atto che, in attuazione dell'articolo 5, punto 6 del disciplinare di produzione del vino a DOCG Chianti sopra richiamato, sono state consultate in modalità on line le organizzazioni professionali agricole e cooperative, le quali si sono dichiarate favorevoli all'accoglimento della richiesta avanzata dal Consorzio;

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per concedere l'autorizzazione richiesta dal Consorzio Vino Chianti, autorizzando un anticipo della data di immissione al consumo dei vini Chianti, Chianti con la menzione Superiore e Chianti con riferimento alle sottozone (con l'esclusione del vino a DOCG Chianti con riferimento alla sottozona Colli Fiorentini), prodotti nella vendemmia 2021, pari ad un massimo di due mesi rispetto alla data fissata dal disciplinare di produzione:

Ritenuto opportuno precisare che tale anticipo avviene su base volontaria e solo per le partite che saranno giudicate idonee dal punto di vista chimico-fisico ed organolettico dal competente Organismo di controllo Toscana Certificazione Agroalimentare;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione (C.D.) nella seduta del 16 dicembre 2021;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di accogliere la richiesta avanzata dal Consorzio Vino Chianti ai sensi dell'articolo 5, punto 6 del disciplinare di produzione del vino a DOCG Chianti approvato con decreto ministeriale 7 marzo 2014;

2. di autorizzare un anticipo pari ad un massimo di due mesi della data di immissione al consumo stabilita dal disciplinare di produzione dei vini a DOCG Chianti, con riferimento al vino Chianti, anche con la menzione Superiore e ai vini Chianti con riferimento alle sottozone (ad esclusione del vino Chianti con riferimento alla sottozona Colli Fiorentini), che, pertanto, limitatamente ai prodotti della vendemmia 2021, potranno essere immessi sul mercato a partire dalle date di seguito indicate per ciascuna tipologia di prodotto:

Tipologia o sottozona	Data di immissione al consumo da disciplinare	Data di immissione al consumo anticipata
Chianti	1° marzo	1° gennaio 2022
Chianti Colli Aretini	1° marzo	1° gennaio 2022
Chianti Colline Pisane	1° marzo	1° gennaio 2022
Chianti Colli Senesi	1° marzo	1° gennaio 2022
Chianti Montalbano	1° marzo	1° gennaio 2022

Chianti Rufina	1° settembre	1° luglio 2022
Chianti Montespertoli	1° giugno	1° aprile 2022
Chianti Superiore	1° settembre	1° luglio 2022

a condizione che tale anticipo avvenga su base volontaria e si applichi solo alle partite di vino che saranno giudicate idonee dal punto di vista chimico-fisico ed organolettico dal competente Organismo di controllo Toscana Certificazione Agroalimentare;

3. di invitare il Consorzio Vino Chianti a dare la più ampia diffusione possibile del presente provvedimento;

4. di trasmettere il presente atto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Comitato nazionale vini DOP e IGP), all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Firenze, a Toscana Certificazione Agroalimentare (TCA) e al Consorzio Vino Chianti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
GENNARO GILIBERTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI